



ICI 2008 – NOVITA'

Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, ha escluso, **già dalla prima rata di giugno**, dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché di quelle assimilate alla stessa dal D.Lgs. 504/92 o dal Regolamento Comunale, ad eccezione delle abitazioni di tipo signorile (censite A/1) e delle ville e dei castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico (censite A/8 e A/9).

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, **quella di residenza anagrafica**.

Si precisa che l'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se l'immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell'anno, è adibito ad abitazione principale solo dal 1° maggio, l'imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi quattro mesi).

L'esclusione dall'imposta riguarda anche le pertinenze poichè nel Regolamento Comunale è stabilito che sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, (es. garage, cantine, soffitte) anche se iscritte distintamente in Catasto, purchè siano ubicate nello stesso edificio o nelle immediate vicinanze e siano utilizzate direttamente dal possessore.

Si considera abitazione principale:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli) purchè: il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica e purchè in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio dell'esclusione dall'imposta;
3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
4. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP).

L'esclusione si estende di diritto anche alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 continuano invece a versare l'imposta comunale sugli immobili e per le stesse continua ad applicarsi l'aliquota ridotta del 5,8 per mille e la detrazione di € 104,00 o la maggior detrazione per invalidità uguale o superiore all' 80% o invalidi di guerra o servizio appartenenti alla 1^ categoria (DPR 915/78, L.474/58) e reddito 2007 del nucleo inferiore ad € 36.152,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, previa presentazione entro e non oltre il 16.12.2008 di apposita autocertificazione.

Chi avesse già effettuato il versamento per l'annualità 2008 può richiedere il rimborso, presentando il modulo rimborso, entro cinque anni dal pagamento.

**CITTÀ DI ABANO TERME**

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

ALIQUOTE ANNO 2008**ALIQUOTE****5,8 PER MILLE**da applicarsi alle **abitazioni principali** censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9**5 PER MILLE**

da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite nell'accordo territoriale per le locazioni nella Città di Abano Terme, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998, sottoscritto nel mese di giugno dell'anno 2000

1 PER MILLE

da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite nell'accordo territoriale per le locazioni nella Città di Abano Terme, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998, sottoscritto il 1° marzo 2005

9 PER MILLE

da applicarsi alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

7 PER MILLE (ORDINARIA)

da applicarsi a tutti le altre fattispecie non comprese nelle precedenti

**DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
PER IMMOBILI CENSITI NELLE CATEGORIE
CATASTALI A/1, A/8, A/9**

€ 104,00 per la generalità dei contribuenti

€ 258,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l'80% o una persona che risulti nelle condizioni di mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1^a categoria (D.P.R. 915/78, Legge 474/58), purché il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, ai fini I.R.Pe.F. per l'anno 2007, sia pari o inferiore a € 36.152,00; il contribuente deve presentare la relativa dichiarazione sostitutiva (a disposizione presso l'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito <http://www.abanoterme.net/tributi/documenti/ici/modulisticaici.htm>) entro il 16.12.2008, pena la decadenza dal beneficio, allegando copia del verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dalla Commissione medica competente.**SCADENZE****Unica soluzione:**entro il **16 giugno 2008** è possibile versare a giugno l'intera imposta per l'anno 2008**Due rate**acconto entro il **16 giugno 2008** (si versa il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso)saldo dal 1° al **16 dicembre 2008** (si versa il rimanente 50%)**VERSAMENTI****In banca o in posta** con il modello F24**In posta** con i bollettini di c.c. postale n. 80133218 intestati a "COMUNE DI ABANO TERME SERVIZIO TESORERIA ICI"